



BANCA SVILUPPO TUSCIA

Soggetta all'attività di direzione e coordinamento della Banca Popolare del Lazio S.C.p.A.

**REGOLAMENTO DELL'ASSEMBLEA DEI SOCI
DI BANCA SVILUPPO TUSCIA S.P.A.**



BANCA SVILUPPO TUSCIA

Soggetta all'attività di direzione e coordinamento della Banca Popolare del Lazio S.C.p.A.

INDICE

CAPO PRIMO - DISPOSIZIONI PRELIMINARI	3
CAPO SECONDO – DELLA COSTITUZIONE DELL'ASSEMBLEA	3
CAPO TERZO – DELLA DISCUSSIONE.....	6
CAPO QUARTO – DELLA VOTAZIONE.....	8
CAPO QUINTO - DISPOSIZIONI FINALI	10



CAPO PRIMO - DISPOSIZIONI PRELIMINARI

ART. 1 – In attuazione di quanto previsto nello statuto sociale il presente regolamento (“Regolamento”) disciplina lo svolgimento dell’assemblea ordinaria e straordinaria di Banca Sviluppo Tuscia Spa, con sede in Viterbo, Viale Francesco Baracca, 73 (di seguito, la “Società”).

Per quanto qui non espressamente disciplinato, si intendono richiamate le norme dello statuto vigente riguardanti l’assemblea della Società che, in caso di contrasto rispetto alle disposizioni contenute nel Regolamento, prevalgono su queste ultime.

ART. 2 - Il Regolamento, approvato dall’assemblea ordinaria degli azionisti è a disposizione degli azionisti presso la sede sociale della Società.

CAPO SECONDO – DELLA COSTITUZIONE DELL’ASSEMBLEA

ART. 3 - Possono intervenire in assemblea coloro che hanno diritto di parteciparvi in base alla legge e allo statuto (di seguito, i “Legittimati all’Intervento”).

In ogni caso la persona che interviene all’assemblea in proprio o per delega deve farsi identificare mediante presentazione di un documento a tal fine idoneo, anche per quanto riguarda i poteri spettanti in eventuale rappresentanza di persona giuridica. Il socio che abbia diritto ad intervenire all’Assemblea può farsi rappresentare per delega, ai sensi e per gli effetti dell’articolo 9 dello Statuto.

La rappresentanza non può essere conferita né ai membri degli organi amministrativi o di controllo o ai dipendenti della società, né alle società da essa controllate o ai membri degli organi amministrativi o di controllo o ai dipendenti di queste.

La stessa persona non può rappresentare in assemblea un numero di soci superiore a quello previsto dall’art. 2372 del codice civile. In ogni caso le azioni intestate ad uno stesso socio non possono essere rappresentate da più di una persona.

[parte abrogata: In nessun caso può essere esercitato il diritto di voto per le partecipazioni eccedenti la percentuale del 10% stabilita all’art. 6, 1c. dello Statuto della Banca. Il diritto di voto, che sarebbe spettato a ciascuno dei soggetti ai quali sia riferibile il limite di possesso azionario di cui al comma 1, si riduce - nel limite complessivo massimo del 10% - in proporzione alla partecipazione da ciascuno detenuta al momento dello svolgimento effettivo dell’assemblea, salvo preventive indicazioni congiunte degli interessati.]

La delega deve essere consegnata agli incaricati della Società collocati all’ingresso dei locali in cui si svolge l’assemblea (di seguito, gli “Incaricati”) prima dell’avvio dei lavori assembleari.



La partecipazione ai lavori assembleari da parte dei membri del Consiglio di Amministrazione, del Collegio Sindacale e del Direttore Generale non è subordinata ad alcuna formalità.

ART. 4 - Allo svolgimento dei lavori assembleari possono inoltre assistere, quali semplici uditori senza diritto di intervento e di voto, dipendenti della Società e altre persone (di seguito gli "Invitati"), la cui partecipazione sia ritenuta dal presidente dell'assemblea (di seguito, il "Presidente") utile in relazione agli argomenti da trattare o per lo svolgimento dei lavori, forniti di apposito invito rilasciato dal Presidente del Consiglio di Amministrazione o da persona da questi indicata.

Il rappresentante della società di revisione alla quale è stato conferito l'incarico di revisione del bilancio può assistere ai lavori assembleari, munito di idonea attestazione rilasciata dal Presidente del Consiglio di Amministrazione o da persona da questi indicata.

Il Presidente può consentire a consulenti, esperti, analisti finanziari, nonché giornalisti operanti per conto di giornali quotidiani e periodici e di reti radiotelevisive, in qualità di Invitati e tutti accreditati per singola assemblea, di assistere alle adunanze assembleari.

ART. 5 - Il Presidente si avvale della collaborazione di appositi incaricati, eventualmente muniti di contrassegno di riconoscimento, per verificare la legittimazione all'intervento all'Assemblea e risolve, anche attraverso propri incaricati, e sentito il Presidente del Collegio Sindacale (o in sua assenza un sindaco effettivo) eventuali contestazioni.

Le operazioni di verifica della legittimazione hanno inizio, nel luogo di svolgimento dell'adunanza, almeno un'ora prima di quella fissata per l'inizio dell'Assemblea.

Sono legittimati all'intervento i soci azionisti iscritti nel libro dei soci almeno due giorni prima di quello fissato per l'Assemblea e quelli che hanno depositato nel termine stesso le loro azioni o la relativa certificazione presso la sede sociale o presso le banche eventualmente indicate nell'avviso di convocazione.

Gli Invitati devono farsi identificare dagli Incaricati, all'ingresso dei locali in cui si svolge l'assemblea e ritirare, se richiesto, eventuale contrassegno di riconoscimento.

ART. 6 - Il Presidente ha facoltà di disporre che i lavori dell'assemblea vengano video registrati o audio registrati.

Non possono essere introdotti nei locali in cui si svolge l'assemblea, né dai Legittimati all'Intervento né dagli Invitati, strumenti di registrazione di qualsiasi genere, apparecchi fotografici e congegni simili, senza preventiva specifica autorizzazione del Presidente.

E' inoltre fatto divieto dell'uso di telefoni cellulari e qualsiasi altro dispositivo simile.



ART. 7 - Tutti i Legittimati all'Intervento che, per qualsiasi ragione, si allontanano dai locali in cui si svolge l'assemblea sono tenuti a darne comunicazione agli Incaricati, i quali devono consegnare una certificazione per la riammissione all'assemblea.

ART. 8 - All'ora fissata nell'avviso di convocazione assume la presidenza dell'assemblea la persona indicata dallo statuto.

Quindi il Presidente comunica all'assemblea il nominativo dei componenti il consiglio di amministrazione ed il collegio sindacale presenti.

ART. 9 - Il Presidente è assistito dal segretario dell'assemblea (di seguito il "Segretario"), dagli altri amministratori, dai sindaci, dal notaio nei casi previsti dalle vigenti norme, nonché dai dipendenti della Società ammessi quali Invitati.

Il Presidente può farsi assistere dai soggetti autorizzati a partecipare all'assemblea, incaricandoli altresì di illustrare gli argomenti all'ordine del giorno e di rispondere alle domande poste in relazione a specifici argomenti.

Il Presidente, con l'ausilio del Segretario, comunica all'assemblea il numero dei Legittimati all'Intervento presenti ed il numero dei voti cui essi hanno diritto.

Il Presidente, con l'ausilio degli Incaricati, verifica la regolarità delle deleghe e il diritto degli intervenuti a partecipare all'Assemblea e comunica all'assemblea l'esito di tale verifica. Il Presidente, qualora ritenga irregolari una o più deleghe, esclude il diritto di intervento e di voto del delegato.

Gli elenchi dei Legittimati all'Intervento, con l'indicazione di quelli effettivamente presenti al momento del voto, fanno parte integrante del verbale assembleare assieme alle deleghe.

Ove siano raggiunti i quorum previsti dallo statuto, il Presidente dichiara l'assemblea validamente costituita ed aperti i lavori; in caso contrario, non prima che sia trascorsa un'ora da quella fissata per l'inizio dell'assemblea, proclama deserta l'assemblea stessa e rinvia ad altra eventuale convocazione. Nel caso l'assemblea sia andata deserta, viene redatto apposito verbale sottoscritto dal Presidente e dal Segretario.

ART. 10 - Il Presidente, accertato che l'assemblea è validamente costituita e data lettura dell'ordine del giorno, richiede l'assistenza del Segretario, designato dall'Assemblea stessa su proposta del Presidente, sempreché ai sensi di legge o per decisione insindacabile del Presidente l'incombenza non venga affidata ad un notaio previamente designato dal Presidente medesimo.

Il Segretario può essere assistito dagli Incaricati, da dipendenti della Società o da propri collaboratori, purché regolarmente Invitati.

ART. 11 - Il Presidente può disporre la presenza di un servizio d'ordine assolto da appositi soggetti muniti di contrassegno di riconoscimento.

ART. 12 - Il Presidente, qualora la votazione avvenga a mezzo schede, procede alla nomina degli scrutatori incaricati di effettuarne lo spoglio, scegliendoli in numero adeguato alle effettive esigenze tra i soci presenti in assemblea.

Nell'espletamento del proprio incarico gli scrutatori possono avvalersi della collaborazione di coadiutori.

ART. 13 - I lavori dell'assemblea si svolgono, di norma, in un'unica adunanza, nel corso della quale il Presidente, ove ne ravvisi l'opportunità e l'assemblea (a maggioranza semplice) non si opponga, può interrompere anche più volte i lavori per un arco temporale non superiore a due ore (per ciascuna interruzione).

Fermo restando quanto previsto dall'art. 2374 cod. civile, l'assemblea – con deliberazione assunta a maggioranza semplice e su proposta del Presidente – può decidere di aggiornare i lavori ogniqualvolta ne ravvisi l'opportunità, fissando contemporaneamente il giorno e l'ora per la prosecuzione dei lavori medesimi entro un termine non superiore a cinque giorni.

L'adunanza assembleare può tenersi anche in più sale, purché siano attivati sistemi di videoconferenza idonei e ciascuno degli intervenuti possa seguire la discussione e intervenire nella trattazione degli argomenti affrontati, come analiticamente dettagliato nello statuto.

CAPO TERZO – DELLA DISCUSSIONE

ART. 14 - Il Presidente, il Presidente del Collegio Sindacale ed il Direttore Generale, o i sostituti in caso di loro assenza od impedimento, illustrano gli argomenti posti all'ordine del giorno, per propria competenza.

Il Presidente può richiedere esplicitamente ad altri Invitati di illustrare specifici argomenti posti all'ordine del giorno.

Salvo che il Presidente lo ritenga opportuno o venga presentata specifica richiesta dall'assemblea, non è data lettura della documentazione inerente ai lavori assembleari previamente depositata a disposizione degli interessati ai sensi di legge.



Nel porre in discussione gli argomenti, il Presidente, previa approvazione dell'assemblea (assunta a maggioranza semplice), può seguire un ordine diverso da quello risultante dall'avviso di convocazione e può disporre che tutti o alcuni degli argomenti posti all'ordine del giorno siano discussi unitariamente.

Su preventiva richiesta dei Legittimati all'Intervento interessati, gli interventi, vengono riassunti a norma dell'art. 2375 c.c. nel verbale.

ART. 15 - Il Presidente regola la discussione dando la parola ai Legittimati all'Intervento che l'abbiano richiesta a norma del successivo art. 16, comma secondo, agli amministratori, ai sindaci, al Segretario e ai dipendenti della Società.

ART. 16 - I Legittimati all'Intervento, gli amministratori ed i sindaci hanno il diritto di ottenere la parola su ciascuno degli argomenti posti in discussione e di formulare proposte attinenti gli stessi.

I Legittimati all'Intervento che intendono parlare devono farne richiesta al Presidente, dopo che sia stata data lettura dell'ordine del giorno e prima che il Presidente abbia dichiarato la chiusura della discussione sull'argomento cui si riferisce.

Il Presidente può autorizzare la presentazione delle richieste di intervento per alzata di mano.

Nel caso si proceda per alzata di mano, il Presidente concede la parola a chi abbia alzato la mano per primo; ove non gli sia possibile stabilirlo con esattezza, il Presidente concede la parola secondo l'ordine dallo stesso stabilito insindacabilmente.

ART. 17 - Il Presidente e/o, su suo invito, gli amministratori, i sindaci e/o i dipendenti della Società, per quanto di loro competenza o ritenuto utile dal Presidente in relazione alla materia da trattare, rispondono ai Legittimati all'Intervento dopo l'intervento di ciascuno di essi, ovvero dopo esauriti tutti gli interventi su ogni materia all'ordine del giorno, secondo quanto disposto dal Presidente.

ART. 18 – Il Presidente, tenuto conto dell'oggetto e dell'importanza dei singoli argomenti all'ordine del giorno e del numero dei richiedenti la parola, può determinare il periodo di tempo a disposizione di ciascun oratore per svolgere il proprio intervento; trascorso tale periodo di tempo il Presidente può invitare l'oratore a concludere.

Gli interventi devono essere chiari, concisi e strettamente pertinenti alle materie da trattare.

Successivamente, ove l'intervento non sia ancora terminato, il Presidente provvede ai sensi del secondo comma, lett. a) dell'art. 19.



ART. 19 - Al Presidente compete di mantenere l'ordine nell'assemblea, di garantire il corretto svolgimento dei lavori e di evitare abusi del diritto di intervento.

A questi effetti, egli può togliere la parola:

- a) qualora il Legittimato all'Intervento parli senza averne facoltà, o continui a parlare trascorso il tempo assegnatogli ai sensi del presente Regolamento;
- b) previa ammonizione, nel caso di chiara ed evidente non pertinenza dell'intervento alla materia posta in discussione;
- c) nel caso in cui il Legittimato all'Intervento pronunci parole, frasi o esprima apprezzamenti sconvenienti od ingiuriosi;
- d) nel caso di incitamento alla violenza o al disordine.

ART. 20 - Qualora una o più persone intervenute all'assemblea impediscano il corretto svolgimento dei lavori, il Presidente li richiama all'osservanza del presente Regolamento.

Ove tale ammonizione risulti vana, il Presidente dispone l'allontanamento delle persone precedentemente ammonite dai locali ove si svolge l'assemblea per tutta la durata della discussione.

ART. 21 - Esauriti tutti gli interventi, le risposte e le repliche, il Presidente conclude dichiarando chiusa la discussione.

Dopo la chiusura della discussione, nessun Legittimato all'Intervento può ottenere la parola per svolgere ulteriori interventi.

CAPO QUARTO – DELLA VOTAZIONE

ART. 22 - Prima di dare inizio alle votazioni, il Presidente riammette all'assemblea coloro che ne fossero stati esclusi a norma dell'art. 20 e verifica il numero dei Legittimati all'Intervento presenti ed il numero dei voti cui essi hanno diritto. I provvedimenti di cui agli artt. 19 e 20 del presente Regolamento possono essere adottati, ove se ne verificano i presupposti, anche durante la fase di votazione.

ART. 23 - Il Presidente può disporre che la votazione avvenga dopo la chiusura della discussione di ciascun argomento all'ordine del giorno, ovvero al termine della discussione di tutti gli argomenti posti all'ordine del giorno.

ART. 24 - Il Presidente può stabilire di adottare il metodo di espressione del voto, quale a titolo di esempio:

1) a mezzo schede, nel qual caso il Presidente fissa il tempo massimo entro il quale i Legittimati all'Intervento possono esprimere il voto consegnando le schede debitamente compilate agli scrutatori, che



le pongono in una o più urne collocate nei locali in cui si svolge l'assemblea; 2) per appello nominale, mediante chiamata ed espressione del voto da parte di ciascun Legittimato all'Intervento; 3) a scrutinio palese e cioè per alzata di mano.

I Legittimati all'Intervento che, pur risultando presenti, nonostante l'invito del Presidente non abbiano alzato la mano o risposto all'appello nominale ed effettuato la dichiarazione di voto, ovvero non abbiano consegnato la scheda agli scrutatori, sono considerati astenuti.

Ai fini di ausilio alla rilevazione dei voti favorevoli, di quelli contrari e degli astenuti, ovvero di una soltanto o più di queste categorie, ovvero anche a meri fini di controprova del computo dei voti, potranno essere adoperate apparecchiature elettroniche comportanti l'utilizzo di tessere magnetiche o di altri dispositivi elettronici. **Dovranno essere comunque sempre verbalizzati i contrari e gli astenuti.**

ART. 25 - Qualora la votazione avvenga a mezzo schede, le stesse, vengono predisposte dalla Società secondo un modello uniforme.

Le schede possono portare un numero diverso per ognuno degli argomenti sui quali l'assemblea è chiamata a deliberare od essere di colore diverso, fermo restando che le stesse dovranno contenere l'indicazione del numero di voti esercitabili. I voti espressi su schede non conformi sono nulli.

Le schede sono consegnate dagli Incaricati all'ingresso dei locali dove si svolge l'assemblea.

Trascorso il tempo stabilito dal Presidente per la loro consegna, gli scrutatori effettuano lo spoglio delle schede e comunicano il relativo risultato al Presidente.

ART. 26 – Gli art. 12 e 18 dello statuto normano le candidature alle cariche sociali, le quali devono essere presentate entro il termine di n. 10 giorni precedenti alla data di prima convocazione dell'Assemblea. Avranno diritto a presentare le liste soltanto soci che, da soli od unitamente ad altri soci, siano complessivamente titolari di azioni rappresentanti almeno il 12% per cento del capitale sociale. In caso che nessuna lista presentata abbia le caratteristiche richieste, si rimanda a quanto stabilito dallo statuto sociale. Ogni socio potrà presentare o concorrere alla presentazione di una sola lista e ogni candidato potrà presentarsi in una sola lista a pena di ineleggibilità. Le liste, sottoscritte da coloro che le presentano, dovranno essere depositate presso la sede sociale e rimarranno a disposizione di qualsiasi socio ne faccia richiesta fino alla data dell'assemblea. Prima di dare inizio alle votazioni per le nomine alle cariche sociali, il Presidente: dà lettura delle eventuali liste presentate per la nomina; dà sintetica informativa dei curricula vitae presentati e conferma che sono state depositate le richieste di candidatura e le dichiarazioni di sussistenza dei requisiti richiesti, nonché l'adeguatezza dei candidati rispetto alla vigente normativa sul governo societario delle Banche. Comunica quali liste e/o quali candidature devono considerarsi come non presentate e le relative ragioni.

ART. 27 - Ad esito delle votazioni il Presidente ne proclama il risultato, dichiarando approvata la proposta che abbia ottenuto il voto favorevole con i quorum stabiliti dalla legge o dallo statuto. In caso di nomina

del consiglio di amministrazione o collegio sindacale, il Presidente dichiara eletti i candidati che risultano vincitori in base ai meccanismi e/o ai quorum stabiliti dalla legge e/o dallo statuto.

ART. 28 - Esaurite la discussione e la votazione sugli argomenti all'ordine del giorno, il Presidente dichiara chiusa l'adunanza.

CAPO QUINTO - DISPOSIZIONI FINALI

ART. 29 - Il presente Regolamento può essere modificato dall'assemblea ordinaria degli azionisti con le maggioranze stabilite dalle disposizioni vigenti.